# DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2013 405/2013/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 OTTOBRE 2013, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS

# L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 settembre 2013

#### VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 7 marzo 1996, n. 108;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto 28 dicembre 2012);
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto legge 69/13);
- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (di seguito: decreto legge 102/13);

- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- il decreto ministeriale 5 settembre inerente il regime di sostegno previsto all'articolo 30, comma 11, della legge 99/09 per la cogenerazione ad alto rendimento 2011 (di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione 156/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la deliberazione n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvata con la deliberazione ARG/gas 184/09, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10);
- la Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG)", approvata con deliberazione ARG/gas 119/10, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 198/11);
- il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 198/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 44/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 44/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 197/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 197/2012/R/efr);

- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 203/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 203/2012/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2012, 383/2012/R/com (di seguito: deliberazione 383/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2012, 494/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 494/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 581/2012/R/com (di seguito: deliberazione 581/2012/R/eel);
- la deliberazione 16 gennaio 2013 dell'Autorità, 6/2013/R/com e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013, 29/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 29/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013, 30/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 30/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2013, 31/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 31/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2013 168/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 279/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 279/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 329/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 329/2013/R/eel);
- la comunicazione trasmessa dalla Sogin all'Autorità in data 17 settembre 2013 (prot. Autorità 30111 del 17 settembre 2013) (di seguito: comunicazione 17 settembre 2013);
- la comunicazione trasmessa dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), prot. 5452 del 16 settembre 2013 (prot. Autorità 30970 del 25 settembre 2013);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) prot. n. P20130185876 del 20 settembre 2013 (prot. Autorità 30859 del 24 settembre 2013) (di seguito: comunicazione 20 settembre 2013);
- la comunicazione del GSE del 24 settembre 2013 (prot. Autorità 30883 del 24 settembre 2013) (di seguito: comunicazione 24 settembre 2013).

#### **CONSIDERATO CHE:**

in relazione al settore elettrico:

- con la comunicazione 17 settembre 2013, la Sogin ha trasmesso all'Autorità un aggiornamento del piano finanziario per il 2013, ai sensi di quanto previsto dal comma 11.1, lettera d), dell'Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel, evidenziando l'esigenza di ottenere dalla Cassa ulteriori erogazioni, a titolo di acconto:
- nella medesima comunicazione di cui al precedente alinea, la Sogin ha altresì evidenziato la necessità di una erogazione straordinaria da parte della Cassa nel mese di gennaio 2014 per far fronte agli impegni connessi ai contratti di

- riprocessamento in Francia del combustibile irraggiato e del combustibile di Creys Malville, per 147,9 milioni di euro (di seguito: pagamento straordinario connesso al riprocessamento);
- l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 69/13 prevede misure per la riduzione della componente A2 della tariffa elettrica a valere sulle maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legge e sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto legge;
- il provvedimento ministeriale di cui al precedente alinea non è stato ancora adottato;
- con la deliberazione 383/2012/R/com l'Autorità, tenuto conto del nuovo quadro normativo in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e della sua migliore prevedibilità in termini di ricaduta economica sulle tariffe, ha ritenuto opportuno pianificare in una prospettiva di medio termine l'aggiornamento della componente tariffaria A3, con l'obiettivo di:
  - a) garantire la copertura della prevista crescita degli oneri in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera b), del TIT, alimentato dalla componente tariffaria A3 (di seguito: conto A3);
  - b) ottenere, nel corso del medesimo anno 2013, un gettito adeguato a compensare anche il deficit accumulato dal conto A3, formatosi prevalentemente nel periodo 2009-2011 relativamente alle competenze anteriori al 2012, al fine di consentire il progressivo riequilibrio dei conti di gestione istituiti presso la Cassa e di rendere più trasparente l'effettivo peso della componente A3;
- con la suddetta deliberazione l'Autorità ha pertanto previsto un percorso di adeguamento graduale del valore della componente tariffaria A3 con incrementi a cadenza trimestrale, fino a fine 2013, delle aliquote unitarie della medesima componente, programmati sulla base della vigente normativa in materia;
- nel corso del 2013 l'Autorità ha attuato l'adeguamento graduale e programmato della componente tariffaria A3 di cui al precedente alinea, da ultimo con la deliberazione 279/2013/R/com;
- con la deliberazione 279/2013/R/com l'Autorità ha proceduto all'aumento della componente tariffaria A3, tenendo conto anche degli oneri in quel momento stimabili in capo al conto A3 per l'anno 2014 e nella prospettiva di una tendenziale stabilizzazione, nel medio termine, dell'aliquota della medesima componente tariffaria:
- con le comunicazioni 20 settembre e 24 settembre 2013 il GSE ha confermato le previsioni in relazione agli oneri di competenza 2013 in capo al conto A3 e ha trasmesso una prima stima provvisoria degli oneri posti in capo al conto A3 di competenza dell'anno 2014;
- nel corso del 2013 la domanda di energia elettrica ha registrato, analogamente al 2012, una dinamica negativa rispetto all'anno precedente, mentre per il 2014 è prevedibile solo una moderata ripresa dei consumi, al momento stimabile nell'ordine del +1% rispetto al 2013;
- il percorso di aggiornamento della componente tariffaria A3 delineato nella deliberazione 383/2012/R/com risente delle sopra richiamate incertezze sulle dinamiche della domanda elettrica;

- sulla base delle previsioni di cui alla comunicazione 24 settembre 2013, è tuttavia possibile perseguire l'obiettivo di compensare il deficit accumulato dal conto A3 entro la fine del 2014 e di coprire gli oneri di competenza con un adeguamento della aliquota della componente tariffaria A3 più contenuto rispetto a quello previsto in sede dell'ultimo aggiornamento tariffario, anche nella prospettiva di una tendenziale stabilizzazione della medesima componente;
- con le deliberazioni 494/2012/R/eel, 29/2013/R/eel, 30/2013/R/eel e 31/2013/R/eel l'Autorità ha avviato i procedimenti per la definizione del valore di conguaglio del CEC per l'anno 2008, in ottemperanza alle pronunce in merito da parte del giudice amministrativo e ai fini di definire una regolazione organica per la definizione del medesimo valore di conguaglio;
- l'esito di detti procedimenti potrebbe determinare un aumento degli oneri in capo al conto A3 di competenza dell'anno 2008, al momento non quantificabile;
- il gettito della componente tariffaria A5 risulta inadeguato a sostenere gli oneri residui di competenza 2012 e gli oneri di competenza 2013 ad oggi stimabili in capo al conto alimentato dalla medesima componente;
- con la deliberazione ARG/elt 242/10, l'Autorità ha definito il corrispettivo tariffario a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, ivi compresi gli oneri generali e le ulteriori componenti, per l'alimentazione di punti di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici, espresso in centesimi di euro/kWh;
- il comma 15.2, della deliberazione ARG/elt 242/10 prevede che i progetti pilota individuati ai sensi dell'articolo 10, della medesima deliberazione, in relazione all'erogazione del servizio di ricarica, oltre al prezzo relativo all'energia elettrica, applicano un corrispettivo non superiore al corrispettivo  $TS_{max}$ , il cui valore è fissato nella tabella 2, allegata alla medesima deliberazione;
- il corrispettivo di cui al precedente alinea è aggiornato dall'Autorità in concomitanza con gli aggiornamenti degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del settore elettrico;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico;
- la deliberazione 340/2013/R/eel ha stabilito al 1 luglio 2013 la decorrenza degli effetti economici delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, di cui all'articolo 39 del decreto legge 83/12;
- l'Autorità sta definendo le modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia, in relazione al quale è stato emanato il documento per la consultazione 329/2013/R/eel;
- solo a valle della costituzione del suddetto elenco sarà possibile quantificare il minor gettito conseguente alle agevolazioni previste per le suddette imprese e conseguentemente rimodulare il gettito delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali;
- l'articolo 15, comma 3, lettera g), del decreto legge 102/13, in corso di conversione, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo decreto si provveda, "quanto a 300 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffari intestati alla Cassa conguaglio settore elettrico. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con apposita

delibera, provvede ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi tariffari".

#### **CONSIDERATO CHE:**

in relazione al settore del gas:

- sono in via di definizione presso la Cassa i risultati dei meccanismi di perequazione di cui all'articolo 47 della RTDG e delle compensazioni di cui al comma 14.1 della deliberazione 6/2013/R/com di competenza 2012, al momento non ancora quantificabili;
- gli oneri di cui al precedente alinea sono in capo al conto di cui all'articolo 96 della RTDG, alimentato dalla componente tariffaria UG<sub>1</sub> (di seguito: conto UG<sub>1</sub>);
- ai sensi del comma 51.8 della RTDG, la Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione a consuntivo, entro il 30 novembre di ogni anno eroga quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice;
- ai sensi del comma 14.1 della deliberazione 6/2013/R/com, le compensazioni di cui al medesimo comma sono riconosciute nell'ambito della perequazione generale di cui all'articolo 47 della RTDG;
- il decreto 28 dicembre 2012 prevede un tetto massimo per l'incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni (di seguito: incentivazione CET) pari a 900 milioni di euro a partire dalla competenza 2013, a valere sul conto di cui al comma 93.1, lettera b), della RTDG, alimentato dalle componenti RE e RE<sub>T</sub> (di seguito: conto RE/RE<sub>T</sub>);
- con la deliberazione 279/2013/R/com l'Autorità ha previsto un graduale adeguamento in aumento delle componenti tariffarie RE e RE<sub>T</sub> per tener conto degli oneri connessi all'incentivazione CET nonché del maggior peso, rispetto a quanto precedentemente stimato, degli oneri di efficienza energetica ricadenti su settore gas registrato a consuntivo per gli anni 2011 e 2012;
- non sono ancora disponibili dati certi relativi all'impatto dell'incentivazione CET per l'anno 2013, mentre permangono incertezze circa l'adeguatezza del gettito delle componenti tariffarie RE e RE<sub>T</sub> ai fini di garantire la copertura degli oneri di incentivazione CET di competenza 2014;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei rimanenti conti di gestione del settore gas.

## CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il decreto ministeriale 5 settembre 2011 prevede:
  - all'articolo. 9, comma 2, che l'operatore può richiedere al GSE il ritiro dei certificati bianchi, cui ha diritto, e che tali certificati bianchi sono acquistati dal GSE al prezzo stabilito in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
  - all'articolo 10, comma 1, che l'Autorità provvede a definire le modalità per il riconoscimento, al GSE, dei costi residui sostenuti per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto e che tali costi sono a carico del conto per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali, posto a copertura del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica;

• nell'ambito del procedimento avviato con la delibera 197/2012/R/efr, con la deliberazione 203/2012/R/efr l'Autorità ha adeguato la regolazione tecnico-economica del meccanismo dei titoli di efficienza energetica per tenere conto di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 settembre 2011, definendo la nuova tipologia di titoli II-CAR e prevedendo che, qualora questi titoli vengano utilizzati dai distributori obbligati per adempiere ai propri obblighi di risparmio energetico, gli oneri per il relativo rimborso siano posti in carico al conto RE/RE<sub>T</sub>.

## RITENUTO OPPORTUNO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione alla Sogin di 70 milioni di euro entro il 15 ottobre 2013, a titolo di acconto e salvo conguaglio a valere sul conto di cui al comma 47.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2);
- prevedere che la Sogin trasmetta alla Cassa e all'Autorità, con un anticipo di almeno 15 giorni lavorativi, l'ammontare e la data prevista del pagamento straordinario connesso al riprocessamento;
- prevedere che la Cassa eroghi alla Sogin l'ammontare di cui al precedente alinea, a titolo di acconto e salvo conguaglio a valere sul conto A2, entro i 5 giorni lavorativi precedenti alla data di pagamento comunicata;
- procedere all'aumento graduale della componente tariffaria A3, avviato con la deliberazione 383/2012/R/com, più contenuto rispetto a quanto ipotizzato in sede del precedente aggiornamento tariffario, tenendo anche conto delle prime stime degli oneri di competenza 2014 posti in capo al conto A3 e nella prospettiva di una tendenziale stabilizzazione, nel medio termine, dell'aliquota della medesima componente;
- adeguare in aumento la componente tariffaria A5 al fine di garantire la copertura degli oneri residui di competenza 2012 e di competenza 2013;
- aggiornare, conseguentemente, la tabella 2 alla deliberazione ARG/elt 242/10, relativamente al corrispettivo  $TS_{max}$ ;
- prevedere un adeguamento prudenziale delle componenti tariffarie UG<sub>1</sub>, RE e RE<sub>T</sub>, visti i dati nella nostra disponibilità, in attesa dei risultati a consuntivo, rispettivamente:
  - a) dei meccanismi di perequazione di cui all'articolo 47 della RTDG di competenza 2012 e delle compensazioni di cui all'articolo 14 della deliberazione 6/2013/R/com;
  - b) dei dati a consuntivo sugli oneri CET di competenza 2013;
- confermare tutti i valori delle rimanenti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas.

# RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- in conseguenza di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, prevedere che gli oneri derivanti dall'attuazione del regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento siano posti a carico del conto RE/RET;
- ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, che il GSE possa richiedere alla Cassa il rimborso dei costi residui sostenuti nell'espletamento delle attività di ritiro dei certificati bianchi;

- ai fini di quanto previsto al precedente alinea, prevedere che, con determinazione del
  Direttore della Direzione Infrastrutture, unbundling e certificazione, siano stabilite le
  modalità e la tempistica delle dichiarazioni da parte del GSE alla Cassa
  dell'ammontare dei costi di cui al precedente alinea, subordinandone il rimborso alla
  trasmissione da parte del medesimo GSE delle informazioni necessarie ai fini
  dell'espletamento dei compiti di regolazione e monitoraggio in capo all'Autorità;
- nell'ambito della revisione del RTDG di cui al procedimento avviato con deliberazione 44/2012/R/gas valutare l'opportunità di integrare le disposizioni di cui al precedente alinea con ulteriori indicazioni operative

#### **DELIBERA**

#### Articolo 1

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 1.1 La Cassa provvede, entro il 15 ottobre 2013, all'erogazione alla Sogin di 70 milioni di euro a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2.
- 1.2 La Sogin trasmette alla Cassa e all'Autorità, con un anticipo di almeno 15 giorni lavorativi, l'ammontare e la data prevista del pagamento straordinario connesso al riprocessamento.
- 1.3 La Cassa eroga alla Sogin l'ammontare di cui al precedente comma 1.2, a titolo di acconto e salvo conguaglio a valere sul conto A2, entro i 5 giorni lavorativi precedenti alla data di pagamento comunicata ai sensi del medesimo comma.

#### Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC e MCT, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2013, sono fissati come indicato nelle <u>Tabelle 1, 2, 3, 4 e 5</u> allegate al presente provvedimento.
- 2.2 Il corrispettivo *TSmax*, di cui al comma 15.2 della deliberazione ARG/elt 242/10, a decorrere dal 1 ottobre 2013, è fissato come indicato nella *Tabella 6*, allegata al presente provvedimento.

#### Articolo 3

# Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie UG<sub>1</sub>, GS, RE e RS, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2013, sono fissati come indicato nella <u>Tabella 7</u> allegata al presente provvedimento.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie  $GS_T$  e  $RE_T$ , in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2013, sono fissati come indicato nella <u>Tabella 8</u> allegata al presente provvedimento.
- 3.3 Il valore della componente tariffaria  $CV^{os}$ , in vigore dal 1 gennaio 2013, di cui al comma 4.3, della deliberazione 581/2012/R/com, è confermato.

## Articolo 4

Disposizioni in materia di oneri per il sostegno della cogenerazione ad alto rendimento

- 4.1 Con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *unbundling* e certificazione, sono stabilite le modalità e la tempistica delle dichiarazioni da parte del GSE alla Cassa dell'ammontare dei costi residui sostenuti nell'espletamento delle attività di ritiro dei certificati bianchi di cui al decreto 5 settembre 2011, subordinandone il rimborso alla trasmissione da parte del medesimo GSE delle informazioni necessarie ai fini dell'espletamento dei compiti di regolazione e monitoraggio in capo all'Autorità.
- 4.2 Gli oneri di cui al precedente comma 4.1 sono posti a carico del conto RE/RE<sub>T</sub>.

## Articolo 5

# Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa e al GSE.
- 5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore dal 1 ottobre 2013.

26 settembre 2013

IL PRESIDENTE Guido Bortoni